

QUESITO n. 4 del 21/05/2019

È pervenuto a questo Ente Aggiudicatore il quesito testualmente riportato:

“Poiché l’art. 48 comma 19 del decreto 50/2016 consente il recesso di una o più imprese raggruppate (anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto) esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire e che in ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non sia ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara, si chiede conferma che nella fase di offerta, la modifica soggettiva di cui al comma 19 e al successivo comma 19 ter consenta anche l’inserimento di una mandante qualificata e/o non qualificata nella fase di prequalifica.”

A tale richiesta di chiarimenti è stata data la risposta testualmente riportata:

<<Si ribadisce, come già evidenziato nel riscontro dei quesiti nn. 1, 2 e 3 a cui si rinvia, che le modifiche soggettive consentite in fase di gara sono quelle previste dall’art. 48 comma 19-ter D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dalle ulteriori norme ivi richiamate, a cui parimenti si rinvia>>.